



CITTA' DI BONDENO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

***Disciplina dei mercati, dei posteggi isolati,
del commercio in forma itinerante e delle fiere***

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 174 del 20 dicembre 2000,
modificato con deliberazioni:
n. 45 del 24 maggio 2001
n. 112 del 29 ottobre 2003
n. 60 del 27 aprile 2004
n. 47 del 19 maggio 2005
n. 74 del 19 luglio 2005
n. 20 del 2 aprile 2007
n. 56 del 19 giugno 2008
n. 6 del 28 febbraio 2012
n. 3 del 30 gennaio 2014
n. 4 del 30 gennaio 2014
n. 13 del 24 febbraio 2014
n. 102 del 05 novembre 2014)

(Testo coordinato con le modifiche)

INDICE

TITOLO I ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Tipologia del commercio su aree pubbliche

CAPO II DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 2 Classificazione dei mercati
Art. 3 Posteggio: Miglioria - Assegnazione - Scambio
Art. 4 Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 5 Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato
Art. 6 Assenze da parte dei concessionari di posteggio, Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi
Art. 7 Registro di mercato, graduatoria dei titolari di posteggio e degli spuntisti
Art. 8 Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione
Art. 9 Norme in materia di funzionamento dei mercati
Art. 10 Circolazione stradale
Art. 11 Giornate ed orari di svolgimento dei mercati
Art. 12 Norme igienico-sanitarie
Art. 13 Disposizioni in materia di subingresso
Art. 14 Revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio
Art. 15 Mercati straordinari
Art. 16 Disposizioni concernenti i singoli mercati
Art. 17 Sanzioni

CAPO III DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 18 Posteggi isolati
Art. 19 Disposizioni concernenti i singoli posteggi isolati
Art. 20 Norme applicabili

CAPO IV DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 21 Esercizio del commercio in forma itinerante
Art. 22 Commercio itinerante mediante posteggio in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni
Art. 23 Norme applicabili

CAPO V DISCIPLINA DELLE FIERE

Art. 24 Classificazione delle fiere
Art. 25 Disciplina delle fiere straordinarie
Art. 26 Assegnazione posteggi in concessione pluriennale
Art. 27 Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale: disciplina transitoria
Art. 28 Assegnazione di ulteriore posteggio
Art. 29 Assegnazione temporanea dei posteggi
Art. 30 Presenze maturate – Modalità di occupazione del posteggio
Art. 31 Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio
Art. 32 Revoca dell'autorizzazione

- Art. 33 Disposizioni concernenti le singole fiere
Art. 34 Norme applicabili

CAPO VI
MANIFESTAZIONI SU AREE PUBBLICHE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE

- Art. 34 bis Manifestazioni per la promozione dei prodotti agricoli

<p>TITOLO II NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</p>
--

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 35 Autorizzazione commerciale o SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Art. 36 Allegati alla domanda di autorizzazione commerciale e concessione di posteggio e alla SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Art. 37 Esame della domanda e tempi del procedimento

TITOLO I

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Tipologia del commercio su aree pubbliche

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, nei posteggi fuori mercato, in forma itinerante e nelle fiere, ed abroga tutte le precedenti disposizioni comunali vigenti in materia.
2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla L.R. 25 giugno 1999, n. 12, dalla deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi:
 - a) in mercati al dettaglio annuali o stagionali;
 - b) in posteggi isolati fuori mercato per uno o più o tutti i giorni alla settimana;
 - c) in forma itinerante nelle zone non vietate dall'Amministrazione Comunale;
 - d) nelle fiere.
4. Chi opera su area pubblica è obbligato ad esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 1999.

CAPO II

DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 2

Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale 25 giugno 1999, n.12. così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. I mercati sono così classificati:
 - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il due per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono occasionalmente nella stessa area mercatale e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti.
3. Agli effetti di cui al comma 2, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 3
Posteggio: Miglioria - Assegnazione - Scambio

1. MIGLIORIA

- a) Per miglioria si intende la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale.
Gli spostamenti di posteggio per miglioria da attuarsi preliminarmente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione in concessione pluriennale, sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento.
- b) Le domande di miglioria di posteggio devono pervenire:
- dal 1° al 30 novembre
 - e dal 1° al 31 maggio di ogni anno.
- Le domande pervenute in periodi diversi da quelli sopra indicati sono respinte.
- c) I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono assegnati con le procedure di cui all'art. 3, comma 2.
- d) Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta accettate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
- e) Lo spostamento di posteggio per miglioria comporta:
- l'adeguamento della concessione di posteggio e dell'autorizzazione o della SCIA;
 - la permanenza della titolarità della concessione di posteggio, che resta immutata nella sua durata.
- f) Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:
- al divieto di essere titolare o possessore di più di due posteggi nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento, nello stesso mercato;
 - all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
- g) Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

(Il comma 1 "Miglioria" è stato modificato con D.C.C. n. 20 del 02.04.2007 e con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

2. ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

- a) Il Comune, previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Regione l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione del settore o della merceologia dei posteggi, se determinati. Il Comune pubblica all'Albo Pretorio on line apposito bando contenente le modalità previste per la presentazione delle domande.
La Regione, entro 60 giorni dalle date sopradette, provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei dati inviati dal Comune; in caso di discordanza fanno fede i dati contenuti nel bando comunale.
- b) La domanda, in competente bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità previste dal bando pubblicato all'Albo Pretorio on line, e va inviata al Comune nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dei posteggi liberi nel Bollettino Ufficiale Regionale; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. 07/09/2010, n. 160 e dalla Legge Regionale 12/02/2010, n. 4, le domande sono presentate esclusivamente in modalità telematica.
- c) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore merceologico o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinati, del numero massimo di posteggi di cui l'operatore può essere titolare o possessore come previsto dall'art. 2 della L.R. n. 12/99, sulla base di una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

1. nel caso di posteggi in mercati o fiere già esistenti, oppure di posteggi isolati esistenti:

1. criteri e punteggi di cui al punto 2 dell'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata, come attuati dal paragrafo 2 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11, ovvero:

a) critério della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.

In base all'anzianità sono attribuiti i seguenti punteggi:

- | | |
|---|-------------|
| - anzianità di iscrizione fino a 5 anni | = punti 40 |
| - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni | = punti 50 |
| - anzianità di iscrizione oltre i 10 anni | = punti 60. |

L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Per i titolari di autorizzazione/Scia alla data del 5 luglio 2012, l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella di tutti i precedenti titolari del medesimo titolo abilitativo.

2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.

In fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, è attribuito un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.

b) critério per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore.

Oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, è attribuito un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, definiti dal Comune.

Le particolari condizioni per l'assegnazione di detto punteggio possono essere stabilite dal Comune nell'atto di approvazione del bando.

A parità di punteggio tra due o più concorrenti, si applicano nell'ordine i seguenti criteri previsti dal Comune:

c) fino al 7 maggio 2017, il critério di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse;

d) sorteggio.

2. nel caso di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione, oppure di posteggi isolati di nuova istituzione:

1. criteri e punteggi di cui al punto 4 dell'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata, come attuati dal paragrafo 4 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11, ovvero:

• Critério correlato alla qualità dell'offerta: punti 05

Vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km. zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

• Critério correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03

Impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

- Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02
Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

Le particolari condizioni per l'assegnazione di detti punteggi sono stabilite dal Comune nell'atto di approvazione del bando tenuto conto delle caratteristiche dei posteggi da assegnare.

2. A parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 2 lettera a1) del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, ovvero:

l'anzianità dell'esercizio dell'impresa riferita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.

In base all'anzianità sono attribuiti i seguenti punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre i 10 anni = punti 60.

L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Per i titolari di autorizzazione/Scia alla data del 5 luglio 2012, l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella di tutti i precedenti titolari del medesimo titolo abilitativo.

Ad ulteriore parità di punteggio tra due o più concorrenti, si applicano nell'ordine i seguenti criteri previsti dal Comune:

- 3) fino al 7 maggio 2017, il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse;
- 4) sorteggio.
- d) Le domande presentate da un soggetto giuridico titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
- e) Nel caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui al precedente punto 1. disciplinante *l'assegnazione di posteggi in mercati o fiere già esistenti, oppure di posteggi isolati esistenti* con esclusione della lettera a).2) - *(anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione)*. Prima dell'assegnazione dei nuovi posteggi si procede alle miglie di cui al comma 1.
- f) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi della concessione di posteggio.
- g) La concessione di posteggio ha durata di dodici anni; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
- h) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.

(Il comma 2 "Assegnazione del posteggio" è stato modificato con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

3. SCAMBIO DI POSTEGGIO

- a) E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, nel rispetto del settore merceologico o della specializzazione merceologica, se determinati, previa presentazione di SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90.
- b) Lo scambio consensuale dei posteggi non comporta la variazione della durata della concessione che resta immutata in capo ai soggetti originari

(Il comma 3 "Scambio di posteggio" è stato sostituito con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 4
Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:
 - Carattere annuale
 - Carattere stagionale, ovvero validità limitata ad uno o più periodi dell'anno.
2. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, semprechè rilevate o documentabili dall'interessato;
 - b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola;
3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) del presente Regolamento.
4. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso per mercato.
5. Le domande presentate dai produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 4.
7. I posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato (art. 6, comma 8, della L.R.12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.

(Il comma 3 è stato sostituito con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 5
Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

1. RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEFINITIVO DEL MERCATO
 - a) Si procede alla ristrutturazione o spostamento parziale dei posteggi del mercato, quando i posteggi interessati da tali operazioni sono percentualmente inferiori al 50 per cento dei posteggi complessivi del mercato, compresi quelli destinati ai produttori agricoli.
 - b) In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, ovvero quando i posteggi interessati da tali operazioni sono percentualmente pari o superiori al 50 per cento dei posteggi complessivi del mercato, compresi quelli destinati ai produttori agricoli, tutti i posteggi vengono riassegnati.
 - c) La riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore, è effettuata nelle aree appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale sentite le Associazioni degli operatori, secondo la graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 7, 1° comma, lettera c), nel rispetto del settore merceologico o della merceologia prevista;
 - d) Il Comune dà pubblicità dello spostamento parziale o totale mediante avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio on-line almeno 15 giorni prima dello spostamento e convoca apposita riunione invitando gli operatori interessati, o altri soggetti muniti di apposita delega, al fine di scegliere il posteggio secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di cui al precedente punto.
2. SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO
 - a) Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni degli operatori, l'area mercatale tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative

individuare dalla Giunta Municipale; in tali circostanze i posteggi saranno assegnati in base alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 7.

- b) In occasione dello svolgimento annuale in Bondeno capoluogo della sagra di San Giovanni (giugno) e della fiera di ottobre, stante l'occupazione dell'area mercatale da parte delle strutture e degli allestimenti fieristici, il mercato potrà svolgersi, per il tempo strettamente necessario, in altre aree, individuate, sentite le associazioni degli operatori, con provvedimento della Giunta Municipale. In tali circostanze i posteggi saranno assegnati in base alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 7.

(Il comma 1 lettera a) è stato modificato con D.C.C. n. 45 del 29.05.2001-
Il comma 1 è stato successivamente sostituito con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 6

Assenze da parte dei concessionari di posteggio, Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. ASSENZE DA PARTE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

- a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco concernente gli orari di mercato, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
- b) L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 7 qualora:
- i periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla avvenuta assenza;
 - in caso di eventi atmosferici particolarmente avversi che abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% dei concessionari di posteggio;
 - con l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio;
 - nei Mercati straordinari o che costituiscano recupero di giornate di mercato non effettuate;
 - nei Mercati cadenti in un giorno festivo (*festività nazionali e locali compresa la festività del Patrono*);
 - nei mercati effettuati a seguito di spostamento temporaneo, di cui all'art. 5, 2° comma.
- c) E' obbligatoria la presenza di tutti gli operatori (concessionari e spuntisti) per tutta la durata del mercato così come stabilito nella predetta ordinanza sindacale; in caso contrario l'operatore, salvo i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

2. ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI

- a) I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche presenti e che hanno firmato il registro di cui all'art. 7 entro l'orario stabilito, secondo apposita graduatoria stilata dal Comune per ciascun settore merceologico se determinato.
- b) Entro il 31 gennaio di ogni anno gli operatori presentano apposita comunicazione di partecipazione al Comune, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità della propria contribuzione INPS ed INAIL. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune predispone la graduatoria degli spuntisti che hanno inoltrato la comunicazione per ciascun mercato, conteggiando le presenze fino alla data di redazione della stessa. Ogni anno le imprese commerciali autorizzate dopo il 31 gennaio all'attività di commercio possono presentare entro il 31 luglio la comunicazione per la partecipazione alle spunte. In questo caso la graduatoria verrà aggiornata entro il 30 settembre conteggiando le presenze fino alla data di redazione della stessa. Il subentrante acquisisce la posizione in graduatoria del dante causa fino al primo aggiornamento della graduatoria stessa. Qualora il dante causa non abbia presentato al Comune la comunicazione per partecipare alla spunta per l'anno in cui è avvenuto il subingresso, il subentrante può presentare comunicazione entro il termine del 31 luglio di quell'anno. Il Comune calcola il numero di presenze alla spunta nei mercati con cadenza settimanale; detta rilevazione determina l'ordine degli spuntisti nella graduatoria.
- c) In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari che non siano recupero di mercati non svolti, non si conteggiano le firme ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di "spunta".
- d) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
- e) Non si può partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci.

(Il comma 1 lettera b) è stato modificato con D.C.C. n. 13 del 24/02/2014)

(Le lettere a) e b) del comma 2 sono state sostituite con D.C.C. n. 13 del 24/02/2014)

Art. 7
Registro di mercato,
graduatoria dei titolari di posteggio e degli spuntisti

1. Presso l'Ufficio comunale preposto è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
- a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e la loro superficie, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
 - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa e alla superficie assegnata;
 - c) Il registro e la graduatoria dei titolari di posteggio formulata applicando nell'ordine le seguenti priorità nel rispetto del settore merceologico o della merceologia prevista:
 - maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, proprio o dei danti causa;
 - maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda propria o dei danti causa autocertificata.
 - d) Il registro e la graduatoria dei non assegnatari di posteggio (spuntisti) formulata in base a:
 - criteri e punteggi di cui al punto 6 dell'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata, come attuati dal paragrafo 6 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11, ovvero:
 - maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune competente.

In caso di parità di presenze si applica prioritariamente il criterio di cui al punto 2 lettera a1) del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, ovvero:

- Anzianità dell'esercizio dell'impresa per il commercio su aree pubbliche, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della comunicazione sommata a quella dell'eventuale dante causa.

In base all'anzianità sono attribuiti i seguenti punteggi:

- | | |
|---|-------------|
| - anzianità di iscrizione fino a 5 anni | = punti 40 |
| - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni | = punti 50 |
| - anzianità di iscrizione oltre i 10 anni | = punti 60. |

Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 05/07/2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. Dopo tale data sono imputate come proprie solo le presenze e l'anzianità di azienda del dante causa.

In caso di ulteriore parità si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri stabiliti dal Comune:

- Maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche esclusivamente dell'operatore commerciale che ha trasmesso la comunicazione di spunta, desumibile dalla data di iscrizione al Registro Imprese.
- Sorteggio.

2. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999 la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, o servizio militare.

(Il comma 1 è stato modificato con D.C.C. n. 47 del 19.05.2005)

(La lettera d) del comma 1 è stata successivamente modificata con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 8

Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

1. Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della Legge Regionale n. 12 del 1999, l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio, fermo restando:
 - a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
 - b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi nel termine predetto comporta, diversamente:
 - l'automatica decadenza dell'assegnazione;
 - il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

Art. 9

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori devono sostare per tutta la durata del mercato nell'area del posteggio assegnato al fine di evitare intralcio durante le fasi di carico e scarico merci. Detto obbligo non si applica per le fiere.
3. Coloro che, ammodernando le proprie attrezzature, intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, dovranno fare apposita istanza di migioria o di scambio del posteggio, o di nuovo posteggio, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Qualora dette operazioni non siano autorizzabili non sarà possibile utilizzare le nuove strutture.
4. In ogni caso la sistemazione delle attrezzature non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
5. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
6. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
7. Pena l'esclusione temporanea dal mercato e la prevista sanzione, l'operatore ha l'obbligo di esibire in originale la propria autorizzazione al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.
8. Nell'ambito del settore merceologico e delle tipologie merceologiche previste per il posteggio, e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
9. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
10. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
11. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2,10 per la parte fissa e a metri 1,90 per la parte mobile (volant).
Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
12. Oltre la linea perimetrale del posteggio è vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili.
13. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
14. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito, nel rispetto dei limiti di legge, l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, a condizione comunque che il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
15. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
16. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con cartello visibile, salvo nei mercati dell'antiquariato.
17. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli in sacchetti a perdere e depositarli nelle aree individuate per la raccolta.

18. Tutti gli operatori su aree pubbliche debbono munirsi di n. 1 estintore a polvere, da almeno Kg. 6, omologato e revisionato.
19. E' ammesso l'utilizzo di apparecchiature alimentate da gas combustibile fatto salvo il rispetto integrale delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;
20. E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente, fatti salvi casi particolari stabiliti dalla Giunta Comunale, previo parere dell'ufficio competente.

(Il comma 19 è stato modificato ed il comma 20 è stato aggiunto con D.C.C. n. 20 del 02.04.2007)

(I commi 2 e 20 sono stati modificati con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 10 **Circolazione stradale**

1. Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 11 **Giornate ed orari di svolgimento dei mercati**

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 12, del Decreto Legislativo n. 114/98, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco, sentite le Associazioni degli operatori e dei consumatori, nel rispetto degli indirizzi regionali e realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.
2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.
3. Il mercato si svolge nella/e giornata/e indicata/e nell'atto di istituzione. Qualora ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il Comune, sentite le Associazioni degli operatori e dei consumatori, potrà autorizzarne il regolare svolgimento.
4. In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni suddette, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato.

Art. 12 **Norme igienico-sanitarie**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Resta inteso che il rilascio dei titoli abilitativi sotto il profilo igienico-sanitario, non condiziona il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998, ma eventualmente, l'esercizio dell'attività.

(Il comma 2 è stato aggiunto con D.C.C. n. 20 del 02.04.2007)

Art. 13 **Disposizioni in materia di subingresso**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto fra vivi o per causa di morte, previa presentazione di SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90 da parte del subentrante, comporta:
 - Il subentro nel titolo autorizzativo e nella concessione di posteggio;
 - il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione (punto 7 lett.c dell'Allegato alla D.G.R. n. 1368/99).

2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato regolare SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90 per subingresso nell'autorizzazione e nell'eventuale relativa concessione di posteggio; il subingresso non comporta variazione della durata della concessione di posteggio.
- 2.bis. Il subingresso è disciplinato dall'art. 4, commi 2 e 3 della L.R. n. 12/1999 come modificata dalla L.R. n. 4/2013 e dalla L.R. n. 1/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa presentazione di specifica comunicazione, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali e senza necessità di preventiva intestazione del titolo, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
4. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
5. In caso di subingresso vengono azzerate le assenze effettuate dal cedente utili ai fini della revoca dell'autorizzazione disciplinata dal 2° comma, lettera c) dell'art. 5 della L.R. n. 12/99.
6. Il subingresso è ammesso solo nel rispetto del settore stabilito o della merceologia del posteggio, se determinati.

(L'art. 13 è stato sostituito con D.C.C. n. 20 del 02.04.2007)

(I commi 1 e 2 sono stati successivamente sostituiti con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

(Il comma 2.bis è stato aggiunto con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 14

Revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;
 - c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza;
 - d) si trovi nelle condizioni previste dalla Legge Regionale 10 febbraio 2011, n. 1 "Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche".
2. Nei casi indicati al comma 1, lettere a), b), c), contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza dalla concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata; nell'ipotesi indicata al comma 1, lettera d), viene contestualmente revocata la concessione del posteggio.
3. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

(I commi 1 e 2 sono stati sostituiti con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 15

Mercati straordinari

1. Il Comune, sentite le Associazioni degli operatori, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari.
2. L'Ufficio Comunale addetto, entro il 30 novembre di ogni anno, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate ai fini della revoca dell'autorizzazione.

Art. 16
Disposizioni concernenti i singoli mercati
(Localizzazione e caratteristiche)

1. I mercati esistenti nel Comune di Bondeno sono i seguenti:

a) Mercato su area scoperta di Bondeno Capoluogo

Istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/6830 del 09.08.1965 e successive modifiche ed integrazioni:

Classificazione a merceologia esclusiva

Svolgimento: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: martedì

Ubicazione Bondeno, Piazza Garibaldi e Viale Repubblica

Superficie complessiva dell'area destinata ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio: Mq. 8708

Totale posteggi n. 97 di diverse dimensioni di cui:

- n. 95 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui:

n. 12 riservati alla merceologia del settore alimentare, così identificati:

Piazza Garibaldi listone centrale: numero 66 - 67 - 68 - 69 - 90 - 91 - 92 - 93
destinati esclusivamente agli operatori del settore alimentare che necessitano dell'allacciamento all'energia elettrica

Piazza Garibaldi zona Canonica: numero 108 - 112 - 113 - 114
destinati esclusivamente agli operatori del settore alimentare che non necessitano dell'allacciamento all'energia elettrica

n. 83 riservati alla merceologia del settore non alimentare, così identificati:

Viale Repubblica: numero 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54

Piazza Garibaldi: numero 55 - 56 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 88 - 89 - 94 - 96 - 97 - 98 - 100 - 101 - 102 - 104 - 105 - 106

- n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli, identificati con il numero 115 e 116;

Un'area ubicata in Piazza Garibaldi riservata agli espositori di qualunque merce, suddivisibile in spazi a dimensioni variabili in relazione alle esigenze degli operatori.

L'assegnazione degli spazi avviene annualmente, previa istanza da presentarsi dal 1° al 30 novembre di ogni anno, a favore dell'espositore che vanti il maggior numero di presenze nel mercato nel triennio precedente; in caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di attività desumibile dal certificato di iscrizione al Registro Imprese.

Gli espositori titolari di autorizzazione annuale per l'occupazione di suolo pubblico, non presenti sull'area adibita a tale finalità entro le ore 9,00 perderanno il diritto ad accedervi durante le operazioni mercatali della giornata senza che possano richiedere la restituzione delle tasse e/o canoni pagati.

Gli spazi liberi potranno essere concessi giornalmente ad espositori non titolari di autorizzazione annuale di occupazione di suolo pubblico, presenti sul mercato, sulla base del maggior numero di presenze del triennio precedente; in caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di attività desumibile dal certificato di iscrizione al Registro Imprese.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato "A" nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento dei posteggi;
- i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche suddivisi fra settore alimentare e non alimentare e nell'ambito di quelli assegnati al settore alimentare quelli destinati ad operatori che necessitano dell'allacciamento all'energia elettrica e quelli destinati invece ad operatori che non necessitano di tale allacciamento, quelli assegnati ai produttori agricoli, e l'area riservata agli espositori di merci;
- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi."

b) Mercato su area scoperta di Pilastrì

Istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/3947 del 27.02.1989 e successive modifiche ed integrazioni, avente le seguenti caratteristiche:

Classificazione ordinario
Svolgimento: annuale
Cadenza: settimanale
Giornata di svolgimento: venerdì
Ubicazione Pilastrì, piazzale fra Via Farini e Via Don Minzoni
Superficie complessiva dell'area Mq. 842
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 384
Totale posteggi n. 10 di cui:

- n. 9 posteggi di mt. 8x5 cadauno riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza alcuna limitazione alle merceologie, identificati con i seguenti numeri: 2 -3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11;
- n. 1 posteggio di mt. 6x4 riservato ai produttori agricoli, identificato con il n. 1.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato "B" nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento dei posteggi;
- i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

(Il comma 1 lettera a) - Mercato su area scoperta di Bondeno Capoluogo - è stato modificato con D.C.C. n. 45 del 24.05.2001, n. 112 del 29.10.2003, n. 60 del 27.04.2004, n. 74 del 19.07.2005, n. 56 del 19.06.2008, n.6 del 28.02.2012, n. 102 del 05/11/2014)

(Il comma 1 lettera b) - Mercato su area scoperta di Pilastrì - è stato modificato con D.C.C. n. 20 del 02.04.2007)

Art. 17 Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi della normativa vigente.
2. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6, comma 7, della L.R.12/99 (Consorti fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.
3. In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

CAPO III

POSTEGGI ISOLATI

Art. 18 **Posteggi isolati**

1. Per posteggio isolato si intende il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadente in un'area mercatale.
2. L'esercizio dell'attività commerciale in tali posteggi è consentito mediante l'uso di veicoli oppure mediante l'installazione di chioschi stabili o strutture fissate al suolo.
3. I posteggi isolati sono istituiti dall'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni degli operatori e dei consumatori, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità ed urbanistiche.
4. Per l'assegnazione dei posteggi isolati si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 3, comma 2.
5. I posteggi isolati fuori mercato non possono essere temporaneamente assegnati ad operatori diversi dai titolari della concessione di posteggio.

(Il comma 4 - è stato modificato prima con D.C.C. n. 6 del 28.02.2012 e successivamente con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 19 **Disposizioni concernenti i singoli posteggi isolati** **(Localizzazione e caratteristiche)**

1. I posteggi isolati occupati con chioschi, istituiti ed esistenti nel Comune di Bondeno, sono individuati nelle planimetrie allegate C1 – C2 e C3 e sono i seguenti:

a) Posteggio n. 1 nell'area di rispetto del Cimitero di Bondeno Capoluogo

Posteggio n. 1 della superficie di mq. 12 (mt. 4x3)

Tipologia merceologica del posteggio: fiori, piante, bulbi e sementi da giardino, terriccio, vasi ed altri contenitori per fiori, decorazioni floreali, fiori artificiali, piccoli attrezzi da giardino (esclusi quelli a motore), ceri votivi, articoli cimiteriali;

Concessione del posteggio: tutti i giorni della settimana.

b) Posteggio n. 2 nell'area di rispetto del Cimitero di Scortichino

Posteggio n. 2 della superficie di mq. 15 (mt. 5,30x2,85)

Tipologia merceologica del posteggio: fiori, piante, bulbi e sementi da giardino, terriccio, vasi ed altri contenitori per fiori, decorazioni floreali, fiori artificiali, piccoli attrezzi da giardino (esclusi quelli a motore), ceri votivi, articoli cimiteriali;

Concessione del posteggio: tutti i giorni della settimana.

c) Posteggio n. 3 nell'area di rispetto del Cimitero di Ospitale

Posteggio n. 3 della superficie di mq. 110 (mt. 11x10)

Tipologia merceologica del posteggio: fiori, piante, bulbi e sementi da giardino, terriccio, vasi ed altri contenitori per fiori, decorazioni floreali, fiori artificiali, piccoli attrezzi da giardino (esclusi quelli a motore), ceri votivi, articoli cimiteriali.

Concessione del posteggio: tutti i giorni della settimana.

2. Il posteggio isolato occupato esclusivamente con veicolo attrezzato istituito nel Comune di Bondeno, è individuato nella planimetria allegata C4 ed è il seguente:

a) Posteggio n. 4 in Bondeno nell'ambito del parco giochi dei giardini di Via Pironi in prossimità della fontana

Posteggio n. 4 della superficie di mq. 4,5 (mt. 3x1,5)

Tipologia merceologica del posteggio: alimentare per la vendita di gelati e bevande non alcoliche

Concessione del posteggio: dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, tutti i giorni della settimana negli orari stabiliti dal Comune.

(Il comma 2 è stato aggiunto con D.C.C. n. 3 del 30/01/2014)

Art. 20 **Norme applicabili**

1. Ai posteggi isolati disciplinati nel presente Capo III e di cui all'articolo 18 si applicano le disposizioni degli articoli precedenti di seguito elencati, se ed in quanto compatibili:
 - Art. 1 - Tipologia del commercio su aree pubbliche
 - Art. 3 - *Assegnazione del posteggio*
 - Art. 9 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
 - Art. 11 - Giornate ed orari di svolgimento del mercato
 - Art. 12 - Norme igienico- sanitarie
 - Art. 13 - Disposizioni in materia di subingresso
 - Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio
 - Art. 17 - Sanzioni.

(Il comma 1 - è stato modificato prima con D.C.C. n. 6 del 28.02.2012 e successivamente con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

CAPO IV

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 21 **Esercizio del commercio in forma itinerante**

1. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata, fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 22:
 - a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
 - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

Art. 22 **Commercio itinerante mediante posteggio in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni**

1. In deroga a quanto previsto nel precedente articolo 21, l'attività di vendita itinerante può essere esercitata mediante utilizzo di posteggio, esclusivamente qualora si verificano riunioni straordinarie di persone a seguito di:
 - iniziative di animazione (spettacolo o trattenimento), culturali e sportive;
 - in occasione della commemorazione annuale dei defunti, nelle aree attigue ai cimiteri del capoluogo e delle frazioni, esclusivamente per la vendita di fiori e articoli cimiteriali;
 - in occasione di ricorrenze annuali particolari.
2. Il dirigente del competente settore comunale determina il numero dei posteggi, la loro ubicazione e le merceologie specifiche dei posteggi tenuto conto delle esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

L'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico verrà rilasciata nel rispetto della merceologia prevista e dei seguenti criteri:

 - a) ordine cronologico di presentazione della domanda;
 - b) a parità di condizioni, maggiore anzianità di attività così come risulta dall'iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio.

3. Nella domanda di concessione del posteggio il richiedente dovrà dichiarare:
 - di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio itinerante (tipo b) D.Lgs. n. 114/98, tipo c) ex L. 112/91 ed ex L. 398/76 non ancora convertite);
 - il settore merceologico e le specializzazioni merceologiche oggetto della vendita;
 - lo spazio e la localizzazione del posteggio per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - le caratteristiche delle strutture di vendita.
4. Non è comunque consentito il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico nell'ambito delle fiere o sagre locali.

(Il comma 2 è stato modificato con D.C.C. n. 20 del 02.04.2007)

Art. 23 **Norme applicabili**

1. All'attività di vendita in forma itinerante disciplinata nel presente Capo IV e di cui agli articoli 21 e 22 si applicano le disposizioni degli articoli precedenti di seguito elencati, se ed in quanto compatibili:
 - Art. 1 - Tipologia del commercio su aree pubbliche
 - Art. 9 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
 - Art. 11 - Giornate ed orari di svolgimento del mercato
 - Art. 12 - Norme igienico- sanitarie
 - Art. 13 - Disposizioni in materia di subingresso
 - Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio
 - Art. 17 - Sanzioni.

CAPO V **DISCIPLINA DELLE FIERE**

Art. 24 **Classificazione delle fiere**

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 1999, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. Le fiere sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il due per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 25
Disciplina delle fiere straordinarie

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 29, comma 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o ad entrambe le edizioni previste.
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione pluriennale, semprechè si provveda alla loro definitiva istituzione.

(Il comma 2 è stato modificato con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 26
Assegnazione posteggi in concessione pluriennale

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione pluriennale, è effettuata con le modalità e sulla base dei criteri stabiliti all'art. 3, comma 2) del presente Regolamento.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Le domande presentate da un soggetto giuridico titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di fiere con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di fiere con numero di posteggi superiore a cento, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. Abrogato
6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata avviene:
 - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - b) previa effettuazione degli spostamenti attuati ai fini delle miglione di cui all'art. 3, comma 1. del presente Regolamento.

(Nel titolo dell'art. 26, la parola "decennale" è stata sostituita dalla parola "pluriennale" con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014

I commi 1 e 4 sono stati sostituiti con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014

I commi 2, 3 e 5 sono stati abrogati con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 27
**Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale:
disciplina transitoria**

1. Nonostante la mancata determinazione del numero e delle dimensioni dei singoli posteggi nelle fiere in data antecedente al presente Regolamento, si ritiene ugualmente applicabile la facoltà prevista dal combinato disposto dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 12 del 1999 e del punto 4, lett. f) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999. In tal caso il posteggio viene assegnato in base alla graduatoria stabilita in conformità dei criteri previsti dal punto 2, lett. c) della D.G.R. n. 1368/99. Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 180 giorni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato il presente Regolamento.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, dopo l'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, si procederà, per i posteggi ancora liberi, ad attuare le operazioni di miglione, e successivamente, ad attivare le normali procedure per la loro assegnazione in concessione decennale.

3. Ai fini dell'applicazione della norma prevista all'art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 12 del 1999, si considera la partecipazione alle fiere svoltesi nel periodo dal 29 giugno 1996 al 29 giugno 1999.

Art. 28

Assegnazione di ulteriore posteggio

1. L'operatore che è già titolare della concessione di uno o più posteggi in una fiera può presentare domanda per partecipare alla fiera con ulteriori posteggi nel rispetto del limite massimo di posteggi assegnabili indicato all'art. 2, comma 2 della L.R. n. 12/1999 come modificata dalla L.R. n. 4/2013, da assegnarsi secondo le procedure e le modalità di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'assegnazione, in via temporanea, dell'ulteriore posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione pluriennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio e di cui all'art. 29.
3. Agli effetti di cui al comma 2 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, valgono, unicamente, le presenze maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione dell'ulteriore posteggio.

(Nel titolo dell'art. 28, le parole "secondo posteggio" sono state sostituite dalle parole "dell'ulteriore" con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014

I commi 1 e 2 sono stati sostituiti con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014

Il comma 3 è stato modificato con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 29

Assegnazione temporanea dei posteggi

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione pluriennale, sono utilizzati:
 - a) per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
 - b) per l'assegnazione di un ulteriore posteggio agli operatori già titolari di concessione pluriennale di posteggio nei limiti previsti dall'art. 2, comma 2. della L.R. n. 12 del 1999 così come modificata dalla successiva L.R. n. 4 del 2013.
2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità ed i criteri stabiliti al punto 4, lett. a), b), c), e c-bis) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, così come modificata dalla successiva n. 485 del 2013, privilegiando, in caso di parità, la maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche esclusivamente dell'operatore commerciale che ha trasmesso la domanda di partecipazione, desumibile dalla data di iscrizione al Registro Imprese. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.
3. abrogato
4. Nel giorno di inizio dello svolgimento della fiera gli operatori sono convocati secondo l'ordine della graduatoria, ai fini della scelta del posteggio fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del medesimo.
5. L'operatore assegnatario che nei giorni obbligatori di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio all'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
I posteggi che si rendono liberi per l'assenza del titolare della concessione di posteggio sia pluriennale che temporanea sono giornalmente assegnati:
 - in via prioritaria agli operatori presenti inseriti nella graduatoria di cui al comma 2 che non hanno avuto l'assegnazione temporanea;
 - in via secondaria ad operatori presenti (spuntisti), inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 2 lettera b.I posteggi liberi in quanto non assegnati né in concessione pluriennale né temporanea, vengono assegnati per tutta la durata della manifestazione sulla base della graduatoria di cui all'art. 6, comma 2 lettera b) (spuntisti).
6. Agli effetti di cui ai commi precedenti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore familiare, incaricato.

7. abrogato

(I commi 3 e 5 sono stati sostituiti ed il comma 7 è stato soppresso con D.C.C. n. 47 del 19.05.2005)

(Il comma 5 è stato modificato con D.C.C. n. 20 del 02.04.2007)

(I commi 1, 2 e 5 sono stati sostituiti con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

(Il comma 3 è stato abrogato con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 30

Presenze maturate – Modalità di occupazione del posteggio

1. Restano valide le graduatorie esistenti all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi, fatta salva la possibilità di ricongiungimento delle presenze maturate su più autorizzazioni, così come consentito al punto 6, lett. c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, per i concessionari di posteggio sia pluriennali che temporanei, si considera, esclusivamente, la partecipazione a tutti i giorni obbligatori stabiliti dal Comune; per gli spuntisti si considerano i giorni di partecipazione sia obbligatori che non obbligatori.
- 2.bis L'operatore concessionario di posteggio sia pluriennale che temporaneo, che nei giorni di svolgimento della fiera non si presenti nell'area fiera entro l'orario fissato dal Sindaco, non potrà accedere alle operazioni di vendita, ed il posteggio sarà assegnato ad altri operatori presenti come previsto dal comma 5. del precedente articolo.
3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite è considerato assente, fatti salvi i casi di forza maggiore, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione di cui al successivo art. 32.
4. Nell'orario delle operazioni di vendita, è vietato occupare il posteggio con strutture di vendita e/o veicoli senza che sia esercitata l'attività commerciale.

(Il comma 2 è stato modificato ed è stato aggiunto il comma 2.bis con D.C.C. n. 47 del 19.05.2005)

(I commi 2 e 2.bis sono stati modificati con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 31

Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 1999, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.
2. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, semprechè siano debitamente giustificati entro il 30° giorno dall'inizio della manifestazione.

(Il comma 2 è stato modificato con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 32

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010;
 - b) non utilizzi il posteggio assegnato per tre anni consecutivi, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza;

- c) si trovi nelle condizioni previste dalla Legge Regionale 10 febbraio 2011, n. 1 "Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche".
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 31.
 3. Nei casi indicati al comma 1, lettere a), e b), contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza dalla concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata; nell'ipotesi indicata al comma 1, lettera c), viene contestualmente revocata la concessione del posteggio.
 4. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nella stessa fiera o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

(Il comma 1 è stato modificato con D.C.C. n. 20 del 02.04.2007)

(Il comma 1 è stato sostituito con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

(I commi 3 e 4 sono stati aggiunti con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 33

Disposizioni concernenti le singole fiere

(Localizzazione e caratteristiche)

1. Le fiere istituite ed esistenti nel Comune di Bondeno sono le seguenti:

a) Fiera di Scortichino "Sant'Eurosia"

Classificazione	ordinaria
Svolgimento:	annuale
Cadenza:	annuale
Giornate di svolgimento:	periodo comprendente <u>l'ultima domenica di maggio</u> , con determinazione annuale dell'inizio e della fine della manifestazione
Ubicazione	Scortichino, Viale Passardi
Superficie complessiva dell'area	Mq. 80
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 80
Totale posteggi	n. 2 di mt. 8x5 cadauno, riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

b) Fiera di Ospitale "Madonna della Pioppa" - Ascensione di N.S.

Classificazione	ordinaria
Svolgimento:	annuale
Cadenza:	annuale
Giornate di svolgimento:	periodo comprendente <u>la domenica dell'Ascensione di N.S.</u> , con determinazione annuale dell'inizio e della fine della manifestazione
Ubicazione	Ospitale (Madonna della Pioppa) Piazzale del Santuario
Superficie complessiva dell'area	Mq. 610
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 280
Totale posteggi	n. 7 di mt. 8x5 cadauno, riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

c) Fiera di Gavello "Sant'Antonio"

Classificazione	ordinaria
Svolgimento:	annuale
Cadenza:	annuale
Giornate di svolgimento:	periodo comprendente <u>la seconda domenica di giugno</u> , con determinazione annuale dell'inizio e della fine della manifestazione
Ubicazione	Gavello, Via Comunale e Piazza Berlinguer

Superficie complessiva dell'area Mq. 80
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 80
Totale posteggi n. 2 di mt. 8x5 cadauno, riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

d) Fiera di Bondeno "San Giovanni"

Classificazione ordinaria
Svolgimento: annuale
Cadenza: annuale
Giornate di svolgimento: periodo comprendente il giorno 24 giugno San Giovanni Battista, con determinazione annuale dell'inizio e della fine della manifestazione

Ubicazione Bondeno, Viale Repubblica

Superficie complessiva dell'area Mq. 774
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 400
Totale posteggi n. 10 di mt. 8x5 cadauno, riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

e) Fiera di Stellata "Sagra dell'Anitra"

Classificazione ordinaria
Svolgimento: annuale
Cadenza: annuale
Giornate di svolgimento: periodo comprendente il giorno 8 settembre, con determinazione annuale dell'inizio e della fine della manifestazione

Ubicazione Stellata, Piazza Pepoli

Superficie complessiva dell'area Mq. 96
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 80
Totale posteggi n. 2 di mt. 8x5 cadauno, riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

f) Fiera di Pilastrì "Sagra di San Matteo"

Classificazione ordinaria
Svolgimento: annuale
Cadenza: annuale
Giornate di svolgimento: periodo comprendente la quarta domenica di settembre, con determinazione annuale dell'inizio e della fine della manifestazione

Ubicazione Pilastrì, Via Farini

Superficie complessiva dell'area Mq. 17.211
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 630
Totale posteggi n. 21 di mt. 7,5x4 cadauno, riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

g) Fiera di Bondeno "Fiera di Ottobre"

Classificazione ordinaria
Svolgimento: annuale
Cadenza: annuale
Giornate di svolgimento: periodo comprendente la seconda domenica di ottobre, con determinazione annuale dell'inizio e della fine della manifestazione

Ubicazione Bondeno, Viale Repubblica

Superficie complessiva dell'area Mq. 2.237
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 812
Totale posteggi n. 21, di cui n. 20 di mt. 8x5 cadauno e n. 1 di mt. 4x3, riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Le caratteristiche delle fiere sono riportate nelle planimetrie allegate "D1" - "D2" - "D3" - "D4" - "D5" - "D6" e "D7" nelle quali sono indicati:

- l'ubicazione delle fiere, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

(Il comma 1 lettera d) è stato modificato con D.C.C. n. 4 del 30/01/2014)

Art. 34 **Norme applicabili**

1. Alle fiere si applicano le disposizioni degli articoli precedenti di seguito elencati, se ed in quanto compatibili:
 - Art. 1 - Tipologia del commercio su aree pubbliche
 - Art. 3 - Posteggio: Miglioria - Assegnazione – Scambio
 - Art. 5 - Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato
 - Art. 7 - Registro di mercato, graduatoria dei titolari di posteggio e degli spuntisti
 - Art. 8 - Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione
 - Art. 9 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
 - Art. 10 - Circolazione stradale
 - Art. 11 - Giornate ed orari di svolgimento del mercato
 - Art. 12 - Norme igienico-sanitarie
 - Art. 13 - Disposizioni in materia di subingresso
 - Art. 17 - Sanzioni.

CAPO VI

MANIFESTAZIONI SU AREE PUBBLICHE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA

LOCALE

Art. 34.bis **Manifestazioni per la promozione dei prodotti agricoli**

1. E' consentito agli operatori agricoli di esporre e vendere i propri prodotti all'interno di aree concesse dal Comune per l'effettuazione di manifestazioni dedicate all'agricoltura purché in accordo con gli organizzatori delle manifestazioni stesse.
2. Il dirigente del competente settore comunale autorizza lo svolgimento della manifestazione, determinando l'area in cui si svolge, le caratteristiche dei posteggi (numero e dimensioni) e le eventuali limitazioni cui sottoporre lo svolgimento dell'attività di esposizione e vendita da parte dei produttori agricoli (particolari strutture di vendita, modalità di accesso all'area ecc.).
3. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 non potranno effettuarsi nei giorni in cui si svolgono i mercati settimanali.

(L'art. 34.bis è stato aggiunto con D.C.C. n. 20 del 02.04.2007)

(I commi 1 e 3 sono stati modificati con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

TITOLO II NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35

Autorizzazione commerciale o SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. Le presenti norme sul procedimento disciplinano le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione o delle SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio e in forma itinerante:
- domanda per il rilascio di nuova autorizzazione;
 - SCIA per trasferimento della gestione e della proprietà (subingresso);
 - domanda di miglioria di posteggio;
 - SCIA per scambio consensuale del posteggio.

(Nel titolo dell'art. 35, sono state aggiunte le parole "o SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività" con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014

Il comma 1 è stato sostituito con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 36

Allegati alla domanda di autorizzazione commerciale e concessione di posteggio e alla SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. Alle domande e alle SCIA – Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate devono essere allegati le dichiarazioni ed i documenti di seguito elencati:
- domanda per il rilascio di nuova autorizzazione:
 - dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alla regolarità contributiva, secondo le disposizioni previste dalla L.R. n. 1/2011 come modificata dalla L.R. n. 19/2012;
 - per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno.
 - SCIA per trasferimento della gestione e della proprietà (subingresso):
 - dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alla regolarità contributiva, secondo le disposizioni previste dalla L.R. n. 1/2011 come modificata dalla L.R. n. 19/2012;
 - copia dell'atto di trasferimento di proprietà o di gestione, oppure certificazione notarile in originale attestante il trasferimento in proprietà o gestione;
 - per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno.
 - domanda di miglioria di posteggio:
 - dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010;
 - per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno.
 - SCIA per scambio consensuale di posteggio:

- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010;
- per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno.

2. Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in considerazione delle varie tipologie di autorizzazione richiesta.

(Nel titolo dell'art. 36, sono state aggiunte le parole "e alla SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività" con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014

Il comma 1 è stato sostituito con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)

Art. 37

Esame della domanda e tempi del procedimento

1. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni deve concludersi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa nei seguenti casi:
- domanda di nuova autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
 - domanda di miglora di posteggio;
 - domanda di autorizzazione per l'occupazione temporanea di posteggio di cui all'art. 22.

In caso di domanda di nuova autorizzazione per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere mediante posteggio, o di domanda di autorizzazione e di assegnazione di posteggio isolato di cui al precedente Capo III, il procedimento deve concludersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Decorso inutilmente il termine di 90 giorni senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio è rilasciata contestualmente alla concessione pluriennale di posteggio in un unico atto.

A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento e le informazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- 1.bis. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento verifica che l'istanza presentata sia regolare e completa di tutti elementi e di tutti gli allegati necessari.

In caso di irregolarità o incompletezza dell'istanza, provvede a richiedere in un'unica soluzione l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. In questo caso il termine dei 90 giorni decorre dal ricevimento dell'integrazione documentale ovvero della regolarizzazione della domanda.

2. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione documentale o di regolarizzazione dell'istanza da parte del richiedente, la pratica sarà archiviata d'ufficio.
3. Il procedimento di dichiarazione di decadenza dalla concessione di posteggio e di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività si conclude nel termine di 90 giorni dall'inizio d'ufficio.

(Il comma 1 è stato modificato ed i commi 1.bis e 3 sono stati aggiunti con D.C.C. n. 20 del 02.04.2007)

(Il comma 1 è stato sostituito con D.C.C. n. 13 del 24.02.2014)